

# **PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, L'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI**

**Considerato** che il Piano strategico nazionale dei vaccini adottato con Decreto del 2 gennaio 2021, aggiornato con Decreto del 12 marzo 2021, rappresenta lo strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso una definita strategia di vaccinazione;

**Sottolineato** che lo stesso piano prevede che “la governance sia assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario e Regioni e Province autonome”;

**Rilevato** che con l'aumentare della disponibilità dei vaccini sarà possibile estendere la copertura vaccinale della popolazione e che a tal fine risulta importante il coinvolgimento attivo dei biologi per procedere alla vaccinazione della popolazione italiana nel più breve tempo possibile;

**Tenuto Conto** che il coinvolgimento dei biologi nella campagna vaccinale avverrà su adesione volontaria e non obbligatoria e che qualora si rendesse necessario si potrà ricorrere anche ai laboratori di analisi accreditati con il SSN, pubblici e privati, che abbiano presentato richiesta all'Ordine nazionale dei biologi di partecipazione alla campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19;

**il Governo, le Regioni e le Province autonome,  
l'Ordine nazionale dei Biologi**

**Sottoscrivono** il presente Protocollo d'intesa che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei biologi nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale anche in relazione alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata.

1. Le parti condividono che i biologi partecipano, all'interno dell'equipe vaccinale, alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 su base volontaria, opportunamente formati sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'art. 1, comma 465, della legge 178/2020 come stabilito nell'Allegato 2 al presente Protocollo sotto la voce “Formazione” ed in base alle specifiche modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata. Il reclutamento dei biologi avviene da parte delle Regioni e Province autonome, anche attraverso l'Ordine nazionale dei biologi. I biologi parteciperanno nelle sedi di somministrazione che saranno indicate dalle Regioni e Province autonome.

Qualora si rendesse necessario il reclutamento di ulteriori sedi di vaccinazione a causa della demografia del territorio, le Regioni e Province autonome potranno far ricorso anche ai laboratori di analisi accreditati con il SSN, pubblici e privati, che abbiano presentato richiesta all'Ordine nazionale dei biologi di partecipazione alla campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19.

I predetti laboratori, se intenderanno aderire alla campagna vaccinale, dovranno darne comunicazione secondo i termini e le condizioni riportati nell'Allegato 1 al presente Protocollo e assicurare che l'esecuzione delle sedute vaccinali e il connesso iter tecnico-amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2 al presente Protocollo, con particolare riguardo alla formazione dei biologi, ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi



informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate.

Spetterà alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti l'onere della distribuzione delle dosi vaccinali ai laboratori aderenti alla campagna vaccinale, per la successiva inoculazione a favore della popolazione.

La somministrazione del vaccino nei laboratori di analisi accreditati con il SSN, pubblici e privati, avverrà esclusivamente previa anamnesi da parte di un medico in ordine all'idoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come stabilito nell'Allegato 3 al presente Accordo.

2. Garantire l'aggiornamento, in tempo reale, "dell'anagrafe vaccinale" è una condizione indispensabile per assicurare l'efficacia ed il pieno successo della campagna di vaccinazione.

A tal fine, le Regioni e le Province autonome utilizzeranno la piattaforma prevista dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 2021, per trasmettere con immediatezza in modalità telematica all'anagrafe vaccini nazionale anche i dati sulle vaccinazioni effettuate dai biologi presso sedi di somministrazione diverse dai laboratori di analisi accreditati con il SSN, pubblici e privati. Per quest'ultimi si applica quanto previsto nell'Allegato 2 al presente Protocollo sotto la voce "Tracciabilità e rendicontazione informatica".

3. Ai biologi partecipanti all'attività vaccinale, sono corrisposti emolumenti per l'attività lavorativa di somministrazione vaccinale contro il SARS-CoV-2.

La remunerazione delle prestazioni rese dai biologi rende necessario un finanziamento aggiuntivo ad integrazione del fondo sanitario nazionale. Il finanziamento sarà progressivamente definito sulla base dell'andamento della campagna vaccinale.

A tal fine, vi è l'impegno del Governo ad adottare uno o più provvedimenti di urgenza per consentire, esclusivamente per il periodo dell'emergenza da COVID-19, in deroga alla vigente normativa, la possibilità di poter effettuare la vaccinazione contro il SARS-CoV-2 e prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione della vaccinazione da parte dei biologi, quantificati sulla base di un compenso di 6,16 euro ad inoculazione. Nel caso di somministrazione dei vaccini presso laboratori di analisi accreditati con il SSN, pubblici e privati, è demandato ad appositi accordi con le Regioni e le Province autonome il riconoscimento, a favore dei predetti presidi, di eventuali ulteriori oneri relativi alle funzioni organizzative, al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo, e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle stesse Amministrazioni territoriali.

Il Ministro della Salute



Il Presidente della Conferenza  
delle Regioni e delle Province autonome



Il Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi

